

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1877

era data la giurisdizione ai capitani di porto era perchè si trattava di affari urgenti relativi alla navigazione, perchè si trattava delle persone dei naviganti. Ma nei casi che voi prevedete ora nell'articolo 433 non si tratta nè di affari urgenti relativi alla navigazione, nè si tratta sempre di naviganti: poichè si prevede il caso che un cittadino qualunque abbia fatto una escavazione in un suo fondo vicino al mare, e per questo egli è sottratto ai suoi giudici ordinari, e rimandato dinanzi al capitano di porto, che può condannarlo a 500 lire di multa, a tre mesi di carcere ed alla confisca degli arnesi con cui ha fatta la escavazione.

D'AMICO. Può ricorrere in appello.

ENGLÉN. Ma non bisogna dare una giurisdizione così straordinaria ai capitani di porto contro persone che non sono naviganti.

Di più io non trovo ragione perchè uno il quale abbia fatto una escavazione sopra il lido del mare, debba essere assoggettato alla giurisdizione del capitano di porto.

L'onorevole D'Amico dice: abbiamo per noi l'esperienza. Ma io rispondo che questa esperienza noi non l'abbiamo fatta. Questo è un articolo nuovissimo, che non c'era nella legge precedente. Dunque noi non abbiamo i risultati dell'esperienza; ma è questa una esperienza che si vuol fare, e a danno del diritto pubblico.

Io prego quindi il ministro, prego la Commissione e la Camera di badare bene a questo articolo, e di togliere questo inciso, con cui si estende al di là di quello che era nella prima legge la giurisdizione dei capitani di porto, non solamente a casi nuovi, non solamente a persone che non sono naviganti, ma a cose che non entrano nel commercio della navigazione. Non dico altro.

SPECIALE. Ho chiesto la parola per avere uno schiarimento dall'onorevole ministro della marina. L'onorevole Englen, nel sostenere la sua proposta, crede che per le contravvenzioni devolute alla competenza dei capitani di porto, non potrà prodursi appello, ed all'incontro uno dei componenti la Commissione, l'onorevole D'Amico, afferma che l'imputato ha facoltà d'appellare. Io veramente credo che questa facoltà non sorge precisa dalla parola d'alcun testo. Desidero quindi una disposizione netta, appunto per non incorrere in equivoci.

MOLFINO, *relatore*. Se l'onorevole preopinante ha osservato la relazione, precisamente a questo articolo vedrà che la Commissione si è già specialmente pronunziata, ed ha dichiarato che contro queste decisioni v'è sempre l'appello. Dunque, da parte della Commissione, non vi è dubbio che si ammette il rimedio dell'appello.

SPECIALE. Io sono lieto che l'osservazione da me fatta abbia dato luogo a delle spiegazioni dell'onorevole relatore della Commissione; però io non mi accontento che nella relazione solo sia data questa spiegazione. Nè mi accontento d'una dichiarazione dell'onorevole ministro, desidero invece che la parola della legge affermi il principio; e che venga introdotto un emendamento qualsiasi che sanzioni la facoltà dell'appello; tuttochè la parola dell'onorevole ministro viene a confortare le mie parole.

PRESIDENTE. L'onorevole Englen insiste nella sua proposta?

ENGLÉN. Faccio due proposte, in primo luogo che si debba dire: appellabilmente, salvo il gravame come per legge...

PRESIDENTE. Mandi le sue proposte per iscritto.

MINISTRO PER LA MARINERIA. L'onorevole relatore ha ripetuta alla Camera l'osservazione già fatta nella relazione, che la competenza assegnata dall'articolo 434 ai capitani di porto per giudicare delle infrazioni previste da questo articolo, è una competenza di prima istanza, e che quindi vi potrà essere appello. Io mi associo pienamente a questa interpretazione e quindi prego la Camera di volere approvare questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Garau ha facoltà di parlare.

GARAU. A me sembra esorbitante la prescrizione di questo articolo. Se si esprime che vi possa essere appello, finchè si tratta del primo grado di giurisdizione, io facilmente ammetto la competenza a giudicare del capitano del porto, ma se si lascia la legge come è scritta, in modo cioè che sembra escluso l'appello, a me pare che ciò sia sommarmente pericoloso.

Se le leggi antiche, le quali accordavano la facoltà ai pretori di applicare inappellabilmente la pena del carcere per pochi giorni, sono state emendate, appunto perchè è sembrato che la libertà personale fosse troppo compromessa col farla dipendere dal giudizio di un solo uomo, molto più a ragione deve credersi cosa grave il farla dipendere dal giudizio di capitani o ufficiali di porto, i quali non sono uomini di legge.

L'articolo 434, secondo me, non solamente non indica che si possa interporre appello, ma anzi lo esclude; l'articolo dice:

« I capitani di porto sono inoltre esclusivamente competenti ad istruire e giudicare delle infrazioni previste agli articoli, ecc. »

Io dunque credo che vi sia assolutamente bisogno di una spiegazione, poichè se sarà portato innanzi ai tribunali un caso cui si riferisce l'articolo in discussione, essi, lo interpreteranno secondo la lettera